

**ACCORDO UTILIZZO OPERE CONDIVISE DI COLLEGAMENTO ALLA FUTURA
STAZIONE ELETTRICA SE DELLA RTN “STORNARA 2”, DA COLLEGARE IN
ENTRA-ESCE ALLA LINEA RTN 150 kV “CP ORTANOVA-SE STORNARA”
 (“l’Accordo”)**

tra i contraenti

La società **ETAV S.r.l.**, con sede in Via Unità D’Italia, 14 – 35010 Limena (PD), distinta dal numero 01164760959 Padova, REA n. 428521, rappresentata da Carlo Drago, nato a Padova il 24 febbraio 1966 C.F. DRGCRL66L24G224O in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante (in seguito “**ETAV**”)


e

La società **Ambra Solare 8 S.r.l.**, con sede in via Tevere, 41 – 00187 Roma (RM), distinta dal numero 15946101001 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, REA n. RM - 1625038, rappresentata da Pablo Miguel Otin Pintado, nato a Huesca (Spagna) il 04/10/1976 C.F. TNPPLM76R04Z131Z in qualità di Legale Rappresentante, (in seguito “**Ambra Solare 8**”)

Premesso che

- a. Le Parti sono società che operano nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e singolarmente hanno avviato la progettazione dei rispettivi impianti al fine di sottoporli alle autorità competenti per l’ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- b. La società ETAV ha ottenuto da Terna in data 02/07/2021 prot.P20210053690 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito “**STMG**”) con codice identificativo 202001317, per una potenza pari a 29,7 MW. La STMG è stata accettata in data 22/10/2021;
- c. La società Ambra Solare 8 ha ottenuto da Terna in data 02/074/2021 prot. 20210053714 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito “**STMG**”) con codice identificativo 202100161 per una potenza pari a 20 MW. La STMG è stata accettata in data 17/09/2021;
- d. Le STMG sopra menzionate prevedono lo stesso schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito “**RTN**”) che consiste nel collegamento di ciascun impianto di produzione in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova-SE Stornara” previa realizzazione:
 - di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la nuova SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN “Foggia-Palo del Colle”;
 - degli interventi previsti dal piano di sviluppo Terna consistenti in un nuovo elettrodotto 150 kV “Cerignola FS-Stornara-Deliceto” (Intervento 535-P-Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta).
- e. La suddetta nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV denominata “Stornara 2” è stata autorizzata con Determina Dirigenziale della Regione Puglia N.202 del 12/12/2018.

ETAV S.r.l.
Via Unità d’Italia, 14
35010 LIMENA (PD)
C.F. e P.IVA 01164760959



- f. Le Parti concordano di condividere lo stallo arrivo produttore 150 kV nella nuova Stazione Elettrica della RTN a 150 kV denominata "Stornara 2" (di seguito "**Stallo Produttore**"), alle condizioni di cui al presente accordo.
- g. Ai fini del presente Accordo, l'impianto di ciascuna delle Parti verrà definito singolarmente "**Impianto**" e, congiuntamente agli impianti degli altri Produttori, "**gli Impianti**".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti concordano nell'utilizzare un'area in prossimità della nuova stazione della RTN "Stornara 2", ubicata nel comune di Stornara (FG) al foglio 4 part n. 25-3-42, per la realizzazione delle opere in alta tensione necessarie per il collegamento degli Impianti allo Stallo Produttore, come rappresentate nella planimetria allegata al presente accordo sub 1, e costituite da:
 - a. Le sbarre a 150 kV di connessione tra i due impianti, l'edificio tecnico, lo stallo arrivo linea in cavo interrato e le relative apparecchiature di protezione e misura ubicate all'interno dell'area comune della stazione di utenza;
 - b. Lo stallo arrivo linea a 150 kV all'interno della stazione RTN;
 - c. La linea in cavo interrato AT tra lo stallo arrivo linea e lo Stallo Produttore;di seguito denominate complessivamente le "**Opere Condivise**".
3. Gli impianti di connessione, di titolarità di ciascuna Parte, saranno distinti in modo da garantire misure separate in MT ed AT.
4. Durante la fase autorizzativa degli Impianti, la società ETAV andrà a costituire l'interlocutore unico per Terna in relazione allo Stallo Produttore e alle Opere Condivise e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi alle medesime.
5. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle Parti Comuni saranno gestite dalla Società che per prima darà avvio ai lavori di realizzazione del rispettivo Impianto (di seguito, "**Parte Attiva**"), e, se Ambra Solare 8, subentrerà a ETAV nel ruolo di interlocutore unico per Terna in relazione alle Opere Condivise. Il Produttore che per primo inizierà i lavori provvederà ad addebitare agli altri Produttori la quota dei costi sostenuti per le Opere Condivise, determinata in misura percentuale e in proporzione al numero dei MW effettivamente installati e previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto sostenimento dei costi da ripartire.
6. L'accesso all'area della sottostazione sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle Parti.
7. Le regole relative alla sicurezza del personale che avrà accesso all'area della sottostazione, e le relative modalità di accesso alla stessa, saranno declinate in un regolamento interno fra le Parti, al fine di rendere ottimali le condizioni di sicurezza, e pertanto garantire ai sensi della normativa applicabile la tutela del personale preposto.
8. Le Parti espressamente concordano e accettano che ciascun Produttore potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente accordo a terzi (di seguito il

“Cessionario”), senza necessità di alcun consenso e/o accettazione delle altre Parti, a condizione che:



- a. il Cessionario accetti espressamente i contenuti del presente contratto;
- b. il Cessionario abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.

La cessione sarà efficace nei confronti delle altre Parti al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la Parte cedente notifichi alle altre Parti l'avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del Cessionario e dichiarazione che attesti che il Cessionario è titolare della relativa STMG.

Qualora la cedente sia ETAV, la relativa cessione non comporterà l'automatico subentro del Cessionario nella posizione di interlocutore unico, ma sarà soggetto ad accettazione di tutte le Parti previa valutazione delle effettive competenze e capacità.

9. Le Parti sono disponibili a condividere il presente accordo con altri potenziali produttori, fino al raggiungimento di una potenza massima ammissibile per lo Stallo Produttore A, risultante dalla somma delle potenze di ciascun Impianto, pari a 200 MW, come indicato da Terna.
10. Le Parti dichiarano di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché della normativa applicabile in materia di anticorruzione e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa.
11. Ai fini del presente Accordo, le Parti si obbligano a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni inerenti al trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato e/o integrato (“Codice Privacy”), nonché da ogni altra normativa vigente e/o decisione adottata dalle autorità competenti in materia.
12. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi compresa quella relativa alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
13. Ogni modifica del presente accordo di condivisione sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.
14. Le Parti concordano di regolare gli aspetti economici, tecnici e operativi di dettaglio inerenti al presente Accordo in un successivo contratto che verrà stipulato tra le Parti.

Lì, 17 Giugno 2022

ETAV S.r.l.  ETAV S.r.l. Via Unità d'Italia, 14 35010 LIMENA (PD) C.F. e P.IVA 01164760959	AMBRA SOLARE 8 S.r.l.  Poweris Ambra Solare 8 S.r.l. Via Vent' Settembre, 1, 00185 Roma C.F. e P.IVA 15946101601
--	---

**ACCORDO UTILIZZO OPERE CONDIVISE DI COLLEGAMENTO ALLA FUTURA
STAZIONE ELETTRICA SE DELLA RTN “STORNARA 2”, DA COLLEGARE IN
ENTRA-ESCE ALLA LINEA RTN 150 kV “CP ORTANOVA-SE STORNARA”
 (“l’Accordo”)**

tra i contraenti

La società **ETAV S.r.l.**, con sede in Via Unità D’Italia, 14 – 35010 Limena (PD), distinta dal numero 01164760959 Padova, REA n. 428521, rappresentata da Carlo Drago, nato a Padova il 24 febbraio 1966 C.F. DRGCRL66L24G224O in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante (in seguito “**ETAV**”)

e

La società **Ambra Solare 8 S.r.l.**, con sede in via Tevere, 41 – 00187 Roma (RM), distinta dal numero 15946101001 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, REA n. RM - 1625038, rappresentata da Pablo Miguel Otin Pintado, nato a Huesca (Spagna) il 04/10/1976 C.F. TNPPLM76R04Z131Z in qualità di Legale Rappresentante, (in seguito “**Ambra Solare 8**”)

Premesso che

- a. Le Parti sono società che operano nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e singolarmente hanno avviato la progettazione dei rispettivi impianti al fine di sottoporli alle autorità competenti per l’ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- b. La società ETAV ha ottenuto da Terna in data 02/07/2021 prot.P20210053690 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito “**STMG**”) con codice identificativo 202001317, per una potenza pari a 29,7 MW. La STMG è stata accettata in data 22/10/2021;
- c. La società Ambra Solare 8 ha ottenuto da Terna in data 02/07/2021 prot. 20210053714 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito “**STMG**”) con codice identificativo 202100161 per una potenza pari a 20 MW. La STMG è stata accettata in data 17/09/2021;
- d. Le STMG sopra menzionate prevedono lo stesso schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito “**RTN**”) che consiste nel collegamento di ciascun impianto di produzione in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova-SE Stornara” previa realizzazione:
 - di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la nuova SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN “Foggia-Palo del Colle”;
 - degli interventi previsti dal piano di sviluppo Terna consistenti in un nuovo elettrodotto 150 kV “Cerignola FS-Stornara-Deliceto” (Intervento 535-P-Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta).
- e. La suddetta nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV denominata “Stornara 2” è stata autorizzata con Determina Dirigenziale della Regione Puglia N.202 del 12/12/2018.

- f. Le Parti concordano di condividere lo stallo arrivo produttore 150 kV nella nuova Stazione Elettrica della RTN a 150 kV denominata “Stornara 2” (di seguito “**Stallo Produttore**”), alle condizioni di cui al presente accordo.
- g. Ai fini del presente Accordo, l’impianto di ciascuna delle Parti verrà definito singolarmente “**Impianto**” e, congiuntamente agli impianti degli altri Produttori, “**gli Impianti**”.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti concordano nell’utilizzare un’area in prossimità della nuova stazione della RTN “Stornara 2”, ubicata nel comune di Stornara (FG) al foglio 4 part n. 25-3-42, per la realizzazione delle opere in alta tensione necessarie per il collegamento degli Impianti allo Stallo Produttore, come rappresentate nella planimetria allegata al presente accordo sub 1, e costituite da:
 - a. Le sbarre a 150 kV di connessione tra i due impianti, l’edificio tecnico, lo stallo arrivo linea in cavo interrato e le relative apparecchiature di protezione e misura ubicate all’interno dell’area comune della stazione di utenza;
 - b. Lo stallo arrivo linea a 150 kV all’interno della stazione RTN;
 - c. La linea in cavo interrato AT tra lo stallo arrivo linea e lo Stallo Produttore;di seguito denominate complessivamente le “**Opere Condivise**”.
3. Gli impianti di connessione, di titolarità di ciascuna Parte, saranno distinti in modo da garantire misure separate in MT ed AT.
4. Durante la fase autorizzativa degli Impianti, la società ETAV andrà a costituire l’interlocutore unico per Terna in relazione allo Stallo Produttore e alle Opere Condivise e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi alle medesime.
5. La realizzazione, l’esercizio e la manutenzione delle Parti Comuni saranno gestite dalla Società che per prima darà avvio ai lavori di realizzazione del rispettivo Impianto (di seguito, “**Parte Attiva**”), e, se Ambra Solare 8, subentrerà a ETAV nel ruolo di interlocutore unico per Terna in relazione alle Opere Condivise. Il Produttore che per primo inizierà i lavori provvederà ad addebitare agli altri Produttori la quota dei costi sostenuti per le Opere Condivise, determinata in misura percentuale e in proporzione al numero dei MW effettivamente installati e previa esibizione dei documenti attestanti l’avvenuto sostenimento dei costi da ripartire.
6. L’accesso all’area della sottostazione sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle Parti.
7. Le regole relative alla sicurezza del personale che avrà accesso all’area della sottostazione, e le relative modalità di accesso alla stessa, saranno declinate in un regolamento interno fra le Parti, al fine di rendere ottimali le condizioni di sicurezza, e pertanto garantire ai sensi della normativa applicabile la tutela del personale preposto.
8. Le Parti espressamente concordano e accettano che ciascun Produttore potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente accordo a terzi (di seguito il

“Cessionario”), senza necessità di alcun consenso e/o accettazione delle altre Parti, a condizione che:


- a. il Cessionario accetti espressamente i contenuti del presente contratto;
- b. il Cessionario abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.

La cessione sarà efficace nei confronti delle altre Parti al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la Parte cedente notifichi alle altre Parti l'avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del Cessionario e dichiarazione che attesti che il Cessionario è titolare della relativa STMG.

Qualora la cedente sia ETAV, la relativa cessione non comporterà l'automatico subentro del Cessionario nella posizione di interlocutore unico, ma sarà soggetto ad accettazione di tutte le Parti previa valutazione delle effettive competenze e capacità.

9. Le Parti sono disponibili a condividere il presente accordo con altri potenziali produttori, fino al raggiungimento di una potenza massima ammissibile per lo Stallo Produttore A, risultante dalla somma delle potenze di ciascun Impianto, pari a 200 MW, come indicato da Terna.
10. Le Parti dichiarano di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché della normativa applicabile in materia di anticorruzione e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa.
11. Ai fini del presente Accordo, le Parti si obbligano a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni inerenti al trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato e/o integrato (“Codice Privacy”), nonché da ogni altra normativa vigente e/o decisione adottata dalle autorità competenti in materia.
12. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi compresa quella relativa alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
13. Ogni modifica del presente accordo di condivisione sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.
14. Le Parti concordano di regolare gli aspetti economici, tecnici e operativi di dettaglio inerenti al presente Accordo in un successivo contratto che verrà stipulato tra le Parti.

Lì, 17 Giugno 2022

<p>ETAV S.r.l.</p>	<p>AMBRA SOLARE 8 S.r.l.</p> <div data-bbox="850 1774 1082 1910">  <p>Powertis Ambra Solare 8 S.r.l. Via Venti Settembre 1, 00187 Roma C.F. e P. IVA 15946101001</p> </div>
---------------------------	--

Suddivisione aree produttori SE utente



Area AMBRA SOLARE 8 s.r.l



Area ETAV s.r.l



Area Comune

SE RTN

Comune di Stornara foglio n.4

Cavidotto AT

SE Utente condivisa
tra i produttori

Comune di Stornara foglio n.8

Poweris

Ambra Solare 8 s.r.l.
Venti Settembre 1, 00184 Roma
C.F. 01591591010

ETAV S.r.l.

Via Unità d'Italia, 14
35010 LIMENA (PD)

C.F. e P.IVA 01164760959

Suddivisione aree produttori SE utente



Area AMBRA SOLARE 8 s.r.l



Area ETAV s.r.l



Area Comune

SE RTN

Comune di Stornara foglio n.4

Cavidotto AT

SE Utente condivisa
tra i produttori

Comune di Stornara foglio n.8